

Roma 15 dicembre 2008

CIRCOLARE

N. 1 / 2009

**Ai Destinatari
Alle Banche di Credito Cooperativo
Alle Federazioni locali ed Enti collegati
Agli Enti Centrali**

e p.c.

Ai Membri del Comitato Amministratore

oggetto: *anno sanitario 2009*

La circolare N° 1 della Cassa Mutua Nazionale, con i suoi allegati, rappresenta la consueta guida unica basilare per conoscere termini e condizioni per l'accesso alle prestazioni sanitarie del nuovo anno, nonché punto di riferimento per i rapporti di carattere associativo e contributivo.

Nei riquadri che seguono sono riportate le istruzioni e le informazioni per un regolare avvio della gestione amministrativa e delle prestazioni sanitarie per il 2009.

1) - Contributi

Nelle tabelle che seguono sono indicati i contributi relativi al personale in servizio ed ai pensionati da versare alla Cassa Mutua Nazionale, sia per entità di importo che per metodo di versamento.

La misura dei contributi è riepilogata nei riquadri che seguono :

a)- Personale in servizio

<i>- Dirigenti, Quadri direttivi ed Aree Professionali</i>	A carico azienda	A carico dipendente
Contributo in misura fissa	€ 553,00	=
Contributo in misura percentuale da calcolarsi sulla retribuzione lorda utile al fine del calcolo del TFR	0,05%	0,05%
Contributo in misura percentuale da calcolarsi sulla retribuzione lorda utile al fine del calcolo del TFR per copertura Long Term Care	0,15%	0,05%

<i>- Coniugi e familiari</i>	A carico del dipendente
Coniuge/Convivente non fiscalmente a carico	€ 252,00

Cassa mutua nazionale
Personale Banche di Credito Cooperativo

Famigliare non fiscalmente a carico	€ 300,00
-------------------------------------	-----------------

b) – Pensionati

La contribuzione riguardante i pensionati ed i loro famigliari è stata determinata dal Comitato Amministratore solo in misura fissa. Tale misura è stata stabilita sulla base del livello dei consumi della categoria in modo da mantenere il rapporto prestazioni/contributi sugli stessi livelli medi generali.

	A carico del pensionato
Pensionato	€ 600,00

<i>- Coniuge e famigliari del pensionato</i>	A carico del pensionato
Coniuge a carico	€ 60,00
Coniuge non fiscalmente a carico	€ 252,00
Famigliare a carico	€ 96,00
Famigliare non fiscalmente a carico	€ 300,00

2) - Modalità di versamento

Le modalità di versamento dei contributi rimangono invariate: a mezzo bonifico bancario utilizzando la modulistica in vigore. Tale modulistica, di seguito descritta, può essere prelevata dal sito di Cassa Mutua Nazionale all'indirizzo: WWW.CMN.BCC.IT.

PERSONALE IN SERVIZIO

- Contributi in misura fissa:

Il modello da utilizzare è il **CMV1**.

La valuta resta fissata alla data del **1 gennaio 2009**.

Il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento è il **15 febbraio 2009**.

- Contributi in misura percentuale:

Il modello da utilizzare è il **CMV2**.

Il versamento va effettuato mensilmente, con valuta ultimo giorno del mese, come riportato sullo stesso modello ed indicando, inoltre, il montante di calcolo.

Cassa mutua nazionale
Personale Banche di Credito Cooperativo

PENSIONATI

- Contributi in misura fissa:

Il modello da utilizzare è il **CMV3 (solo per i pensionati che figurano negli elenchi delle aziende)**.

Il versamento dei contributi complessivi, pensionato, coniuge/convivente e familiari, può essere effettuato in **due soluzioni semestrali di eguale importo**, prendendo come riferimento la costituzione del nucleo familiare come risulta alla chiusura dell'anno precedente.

La valuta da attribuire a ciascun versamento è quella del **1 gennaio 2009**, per la prima rata, e del **1 luglio 2009**, per la seconda.

I contributi possono essere versati anche in unica soluzione con valuta **1 gennaio 2009**.

Gli estremi del conto corrente bancario della Cassa Mutua Nazionale presso l'Iccrea Banca Spa sono:

Paese	Cineuro	Cin	Abi	Cab	N. Conto
IT	36	U	08000	03200	000800020504

Nel caso dei pensionati, la norma che riguarda l'iscrizione alla Cassa Mutua Nazionale di tutti i componenti il nucleo familiare non fiscalmente a carico, salvo quelli che già usufruiscono di polizze malattia o sono iscritti ad altri fondi sanitari, non si estende anche ai familiari a carico per i quali, dal 2006, è stato determinato il versamento di un contributo. Continua, però, a vigere, per quest'ultimi, come per tutti, il principio solidaristico della continuità di appartenenza alla Cassa Mutua Nazionale.

E' importante ricordare che i titolari del rapporto con la Cassa Mutua Nazionale sono i Destinatari così come definiti dall'art. 3 del vigente Statuto (dipendenti, ex dipendenti in quiescenza, ex dipendenti che usufruiscono dell'assegno straordinario erogato dal Fondo di Solidarietà).

3) – Regolamento delle prestazioni e Istruzioni operative 2009

“**Regolamento delle prestazioni 2009**” e “**Istruzioni operative 2009**”, che vengono allegati alla presente circolare, sono i documenti fondamentali cui fare riferimento a partire dal 1° gennaio 2009 per beneficiare delle prestazioni della Cassa Mutua Nazionale.

4) - E' importante ricordare

1. **Termine anno sanitario:** le ricevute di spese inerenti l'anno sanitario 2008 relative all'ultimo trimestre devono essere fatte pervenire alla Cassa Mutua Nazionale improrogabilmente entro il **31 gennaio 2009 e, se spedite a mezzo posta, vale la data di spedizione della raccomandata**.
2. **Documentazione:** la documentazione inviata alla Cassa Mutua Nazionale deve essere sempre e solamente in **originale**.

Cassa mutua nazionale

Personale Banche di Credito Cooperativo


3. **Comunicazione avanzata:** già da tempo la Cassa Mutua Nazionale ha messo a punto un sistema di comunicazione avanzata per l'invio all'indirizzo e-mail di ciascuno Destinatario delle informazioni sulla liquidazione dei rispettivi rimborsi. Tutti coloro che sono interessati al servizio possono comunicare il loro indirizzo e-mail all'ufficio anagrafe di Cassa Mutua Nazionale.
4. **e.mail aziende :** per migliorare il livello di comunicazione e circolarità delle informazioni, sarebbe oltremodo utile disporre, da parte di ciascuna azienda aderente alla Cassa Mutua Nazionale, dell'indirizzo **e.mail** aggiornato di riferimento aziendale.

Poiché l'erogazione delle prestazioni presuppone e comporta la conoscenza e l'accettazione, da parte del Destinatario, delle norme dello Statuto e delle Istruzioni operative emanate dal Comitato Amministratore, tutti gli interessati sono caldamente invitati a prendere visione del **Regolamento delle prestazioni 2009 e delle Istruzioni operative 2009** per conoscere le modifiche apportate.

Nel pregare le Aziende di dare alla presente la piu' ampia diffusione possibile attraverso i normali canali di comunicazione interna, si rivolge loro un sentito ringraziamento per la cortese e fattiva collaborazione.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si coglie l'occasione per inviare i migliori saluti.

Il Direttore
(Mario Bernardini)



INFORMAZIONI UTILI

- **Indirizzo del sito WEB**

WWW.CMN.BCC.IT

- **Indirizzi di posta elettronica e numeri di telefono**

Direzione	mbernardini@cmn.bcc.it	06 72 07 92 00
Liquidazione sinistri	agaeta@cmn.bcc.it	06 72 07 92 09
Liquidazione sinistri	sadolini@cmn.bcc.it	06 72 07 92 01
Liquidazione sinistri	carnevale@cmn.bcc.it	06 72 07 92 03
Liquidazione sinistri	acecchetti@cmn.bcc.it	06 72 07 92 04
Liquidazione sinistri	adeliso@cmn.bcc.it	06 72 07 92 05
Liquidazione sinistri	efortunati@cmn.bcc.it	06 72 07 92 08
Liquidazione sinistri	sluddi@cmn.bcc.it	06 72 07 92 11
Liquidazione sinistri	smagalotti@cmn.bcc.it	06 72 07 92 12
Liquidazione sinistri	eombres@cmn.bcc.it	06 72 07 92 14
Liquidazione sinistri	lsantini@cmn.bcc.it	06 72 07 92 17
Liquidazione sinistri	szambardi@cmn.bcc.it	06 72 07 92 18
Anagrafe	cforgia@cmn.bcc.it	06 72 07 92 07
Anagrafe	bbiagi@cmn.bcc.it	06 72 07 92 02
Anagrafe	rgajo@cmn.bcc.it	06 72 07 92 10
Amministrazione/Contabilità	tdidomenico@cmn.bcc.it	06 72 07 92 06

- **Indirizzo postale**

La spedizione di plichi va effettuata di norma a mezzo raccomandata al seguente indirizzo:

Cassa Mutua Nazionale Banche di Credito Cooperativo
via Torino 135 – 00184 Roma

I plichi con le richieste di rimborso possono essere inviati anche tramite altri vettori, compresi quelli interni, sotto la responsabilità del mittente.

- **Numeri telefonici**

Per qualunque necessità la Cassa Mutua Nazionale è a disposizione dei Destinatari e delle Aziende ai seguenti recapiti telefonici e fax :

TEL 06 / 72 07 1 r.a.	FAX 06 / 72 07 92 34 generale
	FAX 06 / 72 07 92 35 anagrafe
	FAX 06 / 72 07 92 36 liquidazione sinistri



cassa mutua nazionale
per il personale delle banche credito cooperativo

Regolamento Annuale delle prestazioni - 2009

Approvato dal Comitato Amministratore il 4 dicembre 2008

INDICE

Premessa.....	3
Capitolo 1 - Nozioni Generali.....	3
Articolo 1 – Oggetto del Regolamento Annuale delle prestazioni....	3
Articolo 2 – Tipologia delle prestazioni.....	4
Articolo 3 – Definizioni.....	4
Articolo 4 – Beneficiari delle prestazioni.....	6
Capitolo 2 – Prestazioni Ospedaliere.....	6
Indicazioni sulla documentazione.....	6
Termini per l’invio della documentazione.....	7
Articolo 5 – Prestazioni Ospedaliere.....	7
Capitolo 3 – Prestazioni Extraospedaliere ed Aggiuntive.....	11
Indicazioni sulla documentazione.....	11
Termini per l’invio della documentazione.....	12
Articolo 6 – Prestazioni Extraospedaliere.....	12
Articolo 7 – Prestazioni Aggiuntive.....	17
Capitolo 4 – Altre disposizioni.....	20
Articolo 8 – Limiti delle prestazioni.....	20
Articolo 9 – Copertura vita intera.....	21
Articolo 10 – Termini di aspettativa.....	21
Articolo 11 – Estensione territoriale e modifiche al Regolamento Annuale delle prestazioni.....	21
Articolo 12 – Denuncia dell’infortunio o della malattia: Obblighi del Beneficiario.....	22
Articolo 13 – Criteri di rimborsabilità.....	22
Allegato 1 – Elenco Interventi chirurgici.....	23

PREMESSA

1. Lo Statuto della Cassa Mutua Nazionale, all'art. 3, 2° comma, recita: *L'erogazione delle prestazioni presuppone e comporta la conoscenza e l'accettazione, da parte dell'interessato, delle norme dello Statuto e delle disposizioni attuative emanate dal Comitato Amministratore (...)*. Lo Statuto è stato inviato a ciascuna Azienda, per la distribuzione ai Destinatari in servizio ed in quiescenza.
2. Il presente Regolamento Annuale delle prestazioni si compone di 13 Articoli e di 1 allegato ed ha validità dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, definito come "anno sanitario".
3. Le prestazioni sanitarie, fatti salvi gli articoli 6.2.b), 6.3), 6.5), 6.13), devono essere giustificate da uno stato patologico. Sono, pertanto, escluse le prestazioni a carattere di prevenzione.
4. Le richieste di rimborso devono essere corredate della documentazione medica prevista dal presente Regolamento Annuale delle prestazioni e devono essere inviate alla Cassa Mutua Nazionale nei termini stabiliti dallo stesso (cfr. Termini per l'invio della documentazione a pag. 7 per prestazioni Ospedaliere e a pag. 12 per prestazioni Extraospedaliere ed Aggiuntive).
5. Le richieste di rimborso non in regola con le norme del presente Regolamento Annuale delle prestazioni verranno respinte.
6. Le richieste di rimborso vanno effettuate con l'apposita modulistica predisposta dalla Cassa Mutua Nazionale e rilevabile dal sito all'indirizzo www.cmn.bcc.it.
7. Qualunque manomissione delle documentazioni mediche e di spesa sarà severamente sanzionata, facendo decadere ogni possibilità di rimborso.
8. I documenti di spesa, notule, parcelle, fatture e simili, per essere rimborsabili, devono essere conformi alla normativa fiscale in vigore.
9. La documentazione, per accedere ai benefici della Cassa Mutua Nazionale, deve essere prodotta sempre e solo in ORIGINALE.
10. La Cassa Mutua Nazionale rimborsa esclusivamente le prestazioni esplicitamente indicate in ciascun articolo, alle condizioni e con le modalità ivi previste. Limiti delle prestazioni sono espressi all'art. 8) del presente Regolamento Annuale delle prestazioni.

CAPITOLO 1 **Nozioni generali**

Articolo 1

Oggetto del Regolamento Annuale delle prestazioni

Il presente Regolamento Annuale delle prestazioni, predisposto ed approvato dal Comitato Amministratore, disciplina l'erogazione delle prestazioni sanitarie in esso indicate.

Termini, limiti, modalità di accesso e di erogazione delle prestazioni sono descritti e regolati dagli articoli che seguono.

Eventuali interpretazioni e chiarimenti su norme del presente Regolamento Annuale delle prestazioni potranno essere fornite solo dal Comitato Amministratore.

Articolo 2 *Tipologia delle prestazioni*

Le prestazioni erogate dalla Cassa Mutua Nazionale, direttamente o per il tramite di strutture di supporto, si suddividono in Ospedaliere, Extra-ospedaliere ed Aggiuntive. Le prestazioni verranno riconosciute solo in dipendenza di malattie o stati patologici accertati, gravidanza ed infortuni verificatisi nel corso dell'anno sanitario, fatti salvi gli articoli 6.2.1.b), 6.2.2), 6.3), 6.11).

Le prestazioni verranno rese sulla base delle disponibilità contributive dell'esercizio.

Il Comitato Amministratore potrà variare, in qualunque momento, a suo insindacabile giudizio, termini e modalità di accesso e di erogazione delle prestazioni.

Delle avvenute variazioni verrà data pubblicità a mezzo di apposita circolare alle Aziende, con il compito di informare i propri dipendenti, mentre i Destinatari in quiescenza verranno informati direttamente dalla Cassa Mutua Nazionale.

Qualsiasi informativa verrà inoltre pubblicizzata sulla pagina WEB della Cassa Mutua Nazionale consultabile sia per mezzo del sistema di rete Intranet P01- NET che in Internet al seguente indirizzo:

www.cmn.bcc.it

Le richieste di rimborso, in caso di modifica del Regolamento Annuale delle prestazioni in corso d'anno, saranno evase, da parte della Cassa Mutua Nazionale, con applicazione delle norme vigenti al momento della spesa o della dimissione ospedaliera, sempre se corredate della documentazione prevista.

Articolo 3 *Definizioni*

Definizione dei termini che verranno utilizzati nel testo che segue :

per "Cassa":	la Cassa Mutua Nazionale per il Personale delle Banche di Credito Cooperativo
per "Destinatario":	i prestatori di lavoro subordinato ed i pensionati, quali titolari del diritto di assistenza
per "Beneficiario":	i soggetti aventi diritto alle prestazioni a norma dello Statuto
per "famigliare"	i famigliari del Destinatario, beneficiari delle prestazioni a norma dello Statuto
per "nucleo famigliare"	il Destinatario ed i suoi famigliari beneficiari delle prestazioni a norma dello Statuto
per "infortunio":	ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili
per "malattia" / "patologia":	ogni <u>alterazione dello stato di salute</u> non dipendente da infortunio
per "prevenzione"	insieme di provvedimenti sanitari che hanno lo scopo di prevenire le malattie

per “regime di ricovero”	forma di erogazione dell’assistenza ospedaliera. Può assumere le modalità di “ricovero ordinario” e ricovero in “day hospital” (ricovero in regime di degenza diurna)
per “ricovero ordinario”:	ricovero programmato o d’urgenza della durata di uno o più giorni per il trattamento di patologie non gestibili in ambito ambulatoriale e/o domiciliare. Il ricovero ordinario prevede obbligatoriamente l’apertura di cartella clinica
per “ricovero in day-hospital”:	ricovero programmato a ciclo diurno, di durata inferiore ad una giornata, con erogazione di prestazioni multiprofessionali e plurispecialistiche che non possono essere eseguite a livello ambulatoriale poiché richiedono osservazione medica ed infermieristica protratta. Può esaurirsi in un solo giorno o ripetersi con cicli di ricoveri diurni programmati. Il ricovero diurno (day hospital) prevede obbligatoriamente l’apertura di una cartella clinica valida per tutto il periodo di ricovero e per più accessi nell’arco di un anno.
per “ricovero in day-surgery”:	ricovero in day-hospital a fini chirurgici
per “intervento ambulatoriale”:	prestazioni chirurgiche effettuate presso ambulatorio pubblico o privato
per “cartella clinica”	documento legale di ricovero, previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente
per “franchigia”:	percentuale delle spese non coperte dalla Cassa che rimangono a carico del beneficiario
per “assistenza infermieristica”:	l’assistenza prestata da persona fornita di specifico diploma e di abilitazione alla professione
per “Rete convenzionata”:	rete di case di cura, di ambulatori medico specialistici, studi odontoiatrici ed altre strutture sanitarie convenzionate in Italia ed all’estero con la Cassa direttamente e/o tramite altro operatore
per “medico chirurgo”:	laureato in medicina e chirurgia ed iscritto al relativo albo professionale
per “medico specialista”:	laureato in medicina e chirurgia e con titolo accademico di specializzazione in una specifica branca della medicina; iscritto al relativo albo professionale
per “fisioterapista”:	tecnico diplomato, specializzato e abilitato all’esecuzione di terapie fisiche
per “massimale”	livello massimo di rimborso, per persona o nucleo familiare, corrisposto dalla Cassa nell’anno di vigenza del presente

Regolamento Annuale delle prestazioni

per “logopedista”	operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, che svolge trattamenti riabilitativi delle patologie del linguaggio
per “terapista della psicomotricità”	operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, che svolge trattamenti riabilitativi delle malattie neuropsichiatriche infantili
per “infiltrazioni articolari”	le infiltrazioni alle grandi articolazioni, ovvero: caviglia, ginocchio, anca, polso, gomito, spalla e per la colonna vertebrale solo le cerniere C6-D1 e D12-L1.

Articolo 4

Beneficiari delle prestazioni

Hanno diritto alle prestazioni della Cassa i Destinatari, i loro famigliari fiscalmente a carico e il convivente more uxorio, risultante dallo stato di famiglia e con reddito non superiore a quello previsto per essere considerato familiare fiscalmente a carico.

Su richiesta scritta, il Comitato Amministratore ammette a beneficiare delle prestazioni della Cassa anche il coniuge, anche se non convivente, e altri famigliari conviventi con il Destinatario, dietro versamento di contributi integrativi a carico di quest'ultimo.

Allo stesso beneficio è ammesso, su richiesta scritta del Destinatario, anche il convivente more uxorio, risultante dallo stato di famiglia e con reddito superiore a quello previsto per essere considerato familiare a carico.

I famigliari e gli altri soggetti di cui ai commi precedenti cessano di beneficiare delle prestazioni della Cassa con il venir meno dei requisiti per la loro ammissione o del Destinatario loro dante causa, come in caso di inosservanza delle altre condizioni previste.

La copertura, in generale, si intende valida indipendentemente dalle condizioni fisiche dei beneficiari alla data di assunzione del Destinatario.

Il Comitato Amministratore, in relazione a casi ritenuti di particolare gravità, può, eccezionalmente, deliberare interventi assistenziali di solidarietà con l'erogazione di prestazioni sanitarie una tantum.

CAPITOLO 2

Prestazioni Ospedaliere

Indicazioni sulla Documentazione

Per poter accedere alle prestazioni indicate nel seguente articolo 5) occorre presentare, insieme alla richiesta di rimborso, la seguente documentazione:

1. Cartella clinica rilasciata dalla struttura sanitaria (casa di cura, ospedale, etc...) in copia conforme per tutti i casi di ricovero con e senza intervento chirurgico, parto, day hospital e day surgery. In caso di intervento ambulatoriale occorre la relazione medica dell'intervento.
2. Fattura della struttura sanitaria (casa di cura, ospedale, etc...) con indicazione, in forma analitica, delle spese sostenute per :

degenza, ospitalità accompagnatore, sala operatoria, medicinali, cure e terapie, esami diagnostici ed ogni altra spesa sanitaria di competenza della struttura sanitaria.

Sono escluse le spese riguardanti il confort (supplementi telefono, televisore, frigobar e quant'altro), i costi amministrativi, di segreteria e rilascio della cartella clinica, i bolli e le spese non sanitarie. La Cassa potrà richiedere eventuali ulteriori dettagli.

3. Fatture/ricevute fiscali (tutte in esenzione di IVA come previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972 N° 633 art. 10, N° 18) e 19), e successive modificazioni) riguardanti prestazioni mediche dell'equipe che ha svolto l'intervento (chirurgo, aiuto, anestesista, personale paramedico, ecc...), risultanti dalla cartella clinica.

Sono esclusi dal rimborso l'IVA ed i costi previdenziali eventualmente applicati sulle fatture/ricevute fiscali.

4. Scontrini farmacia (previsti per le garanzie ai punti 5.1.1e) e 5.1.2c)): devono essere descrittivi del farmaco acquistato o devono essere accompagnati dalla prescrizione del medico sulla quale il farmacista avrà apposto il timbro relativo al costo del farmaco.

Termini per l'invio della documentazione:

1. La richiesta di rimborso, corredata dalla documentazione di spesa, va inviata alla Cassa al più presto, insieme alla cartella clinica. Qualora la documentazione di spesa e la cartella clinica non dovessero pervenire alla Cassa entro il termine di 60 giorni dalla data di dimissioni del beneficiario, è necessario, entro lo stesso termine di 60 giorni, rivolgere alla Cassa istanza scritta di proroga dei termini indicando i motivi del ritardo. La Cassa si riserva di esaminare tale istanza comunicando l'eventuale accoglimento.
2. In corrispondenza del termine dell'anno sanitario (31 dicembre di ogni anno), la documentazione riguardante eventi di ricovero, con o senza intervento chirurgico, con dimissioni dalla struttura sanitaria avvenute entro tale data (31 dicembre di ogni anno), deve pervenire al più tardi entro il 28 febbraio dell'anno successivo.
3. Ogni ricovero, è definito dalla cartella clinica che lo riguarda. Qualora un beneficiario venisse ricoverato nello stesso anno per più di una volta, con cartelle cliniche separate, ogni ricovero genera un evento autonomo.
4. In caso di ricovero, con o senza intervento chirurgico, in struttura sanitaria pubblica o privata, la liquidazione delle prestazioni viene effettuata applicando al rimborso le norme del Regolamento Annuale delle prestazioni vigenti all'atto del ricovero.

Articolo 5

Prestazioni Ospedaliere

La Cassa, per malattie e infortuni verificatisi nell'anno sanitario, eroga le seguenti prestazioni:

- 5.1)** In caso di ricovero in regime privato, con o senza intervento chirurgico ed interventi chirurgici effettuati ambulatorialmente ed in Day Hospital (fatto salvo quanto previsto nei successivi articoli).

La Cassa rimborsa:

5.1.1) In caso di intervento chirurgico o aborto terapeutico, effettuati in istituto di cura in regime di ricovero:

- a. onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto risultante da cartella clinica.
- b. i diritti di sala operatoria ed il materiale di intervento, ivi comprese protesi ortopediche applicate durante l'intervento; l'assistenza medica ed infermieristica, le cure, gli accertamenti diagnostici, i trattamenti fisioterapici e rieducativi, i trattamenti sclerosanti e linfodrenaggio, i medicinali, gli esami post-intervento effettuati nel corso del ricovero;
- c. rette di degenza;
- d. visite specialistiche ed accertamenti diagnostici attinenti l'intervento, compresi gli onorari medici, effettuati anche al di fuori dell'Istituto di cura, nei 120 giorni precedenti il ricovero.
- e. visite specialistiche, esami, medicinali prescritti in cartella clinica, prestazioni mediche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati e fatturati da fisioterapisti diplomati e che svolgono attività nell'ambito o per conto di un Centro di cui è responsabile un medico, trattamenti logopedici effettuati da logopedista o da terapeuta della psicomotricità, agopuntura effettuata da medico, ticket cure termali (escluse le spese alberghiere) effettuati nei 120 giorni successivi al termine del ricovero e rese necessarie dall'intervento chirurgico.

La Cassa rimborsa le prestazioni elencate nel presente articolo con le seguenti franchigie:

- punto a) con franchigia del 30% con il massimo di € 4.500,00=
- punto b) con franchigia del 20%
- punto c) con il limite massimo di € 260,00= giornaliera
- punti d) ed e) con franchigia del 20% .

Il limite massimo di rimborso sulla retta di degenza e le franchigie non vengono applicati esclusivamente nei casi di ricovero per gli interventi chirurgici elencati nell'allegato 1);

Per tutti gli interventi al naso di carattere funzionale viene obbligatoriamente richiesto, con la cartella clinica, un esame preventivo di rinomanometria. Qualora si richiedesse un preventivo parere di rimborsabilità è necessario produrre, oltre la rinomanometria, la relazione medico specialistica dell'intervento da effettuare ed il preventivo complessivo dell'intervento, dettagliato per le singole voci di spesa.

5.1.2) In caso di ricovero in struttura sanitaria che non comporti intervento chirurgico:

- a. rette di degenza;
- b. accertamenti diagnostici, assistenza medica, cure, medicinali effettuati nel corso del ricovero;
- c. visite specialistiche, esami, medicinali prescritti in cartella clinica, prestazioni mediche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati e fatturati da fisioterapisti diplomati e che svolgono attività nell'ambito o per conto di un Centro di cui è responsabile un medico, trattamenti logopedici effettuati da logopedista o del terapeuta della psicomotricità, agopuntura effettuata da medico, ticket cure termali (escluse le spese alberghiere) effettuate nei 120 giorni successivi al termine del ricovero.

La Cassa rimborsa le prestazioni elencate nel presente articolo con le seguenti franchigie:

- punto a) con il limite massimo di € 260,00= giornaliera
- punti b) con franchigia del 20%
- punto c) con franchigia del 20%.

5.1.3) In caso di interventi chirurgici che non comportino pernottamento, effettuati ambulatorialmente ed in day hospital:

- a. rette di degenza in day hospital;
- b. onorari del chirurgo ed eventualmente dell'anestesista.
- c. diritti di sala operatoria e materiali di intervento, compresi i medicinali e gli esami diagnostici effettuati nel corso dell'intervento.

La documentazione di spesa deve essere accompagnata da una relazione medica dell'intervento.

La Cassa rimborsa le prestazioni elencate nel presente articolo con le seguenti franchigie:

- punto a) con il limite massimo di € 260,00= giornaliera
- punto b) con franchigia del 30% con il massimo di € 4.500,00=
- punto c) con franchigia del 20%.

Le prestazioni indicate all'art. 5.1 (5.1.1 – 5.1.2 – 5.1.3) si intendono prestate fino a concorrenza del massimale di €110.000=, da intendersi come disponibilità unica per ciascun anno sanitario e per ciascun nucleo familiare.

Nel caso di interventi elencati specificatamente nell'allegato 1), il massimale di cui sopra si intende raddoppiato senza applicazione di alcuna franchigia.

5.2) In caso di ricovero per parto e ricovero di neonati per trattamento terapeutico

La Cassa rimborsa le spese inerenti:

5.2.1) Parto Cesareo

- a. gli onorari dei componenti l'equipe medico-chirurgica che effettua l'intervento, risultanti dalla cartella clinica;
- b. i diritti di sala operatoria, compreso il materiale d'intervento;
- c. nel corso del ricovero: l'assistenza medica ed infermieristica, le cure, gli accertamenti diagnostici, i medicinali, gli esami post-intervento;
- d. rette di degenza con il limite massimo di € 260,00=giornaliera.

La prestazione è fornita fino a concorrenza del massimale di € 6.500,00=

5.2.2) In caso di parto non cesareo:

- a. gli onorari dei componenti l'equipe medico-chirurgica e dell'ostetrico che effettuano l'intervento, risultanti dalla cartella clinica, escluso qualsiasi soggetto che non partecipi attivamente all'intervento;
- b. i diritti di sala operatoria, compreso il materiale d'intervento;
- c. nel corso del ricovero: l'assistenza medica ed infermieristica, le cure, gli accertamenti diagnostici, i medicinali, gli esami post-intervento;
- d. rette di degenza con il limite massimo di € 260,00=giornaliera.

La prestazione è fornita fino a concorrenza del massimale di € 2.000,00=.

Sia per il parto cesareo che naturale, non è previsto il rimborso delle spese riguardanti nido, assistenza neonatale ed assistenza pediatrica.

5.2.3) Trattamento terapeutico in regime di ricovero per i neonati nei primi 30 giorni di vita, effettuato per accertata patologia

La Cassa rimborsa le spese inerenti:

accertamenti diagnostici, assistenza medica, medicinali, cure, effettuati nel corso del ricovero, nella misura massima di € 1.000,00= con l'applicazione di una franchigia del 10%.

5.3) In caso di intervento per correzione di difetto rifrattivo di uno od entrambi gli occhi

La Cassa rimborsa le spese inerenti:

onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante attivamente all'intervento, risultante da cartella clinica, i diritti di sala operatoria comprese le strumentazioni, il materiale di intervento e quant'altro, con il limite massimo complessivo per occhio di €. 1.035,00= e per una spesa complessiva di €. 1.550,00= per ambedue gli occhi, anche se l'intervento viene eseguito separatamente in esercizi sanitari diversi consecutivi. Il massimale è omnicomprendente di tutte le spese pre e post intervento.

5.4) Anticipazioni

Nei casi di ricovero per il quale il Destinatario abbia la necessità di un anticipo sul rimborso spettante, la Cassa anticipa, su richiesta del Destinatario, un importo massimo dell'80% del totale rimborsabile a norma del presente Regolamento Annuale delle prestazioni, salvo conguaglio da effettuare alla presentazione della documentazione definitiva. La richiesta deve essere corredata da certificazione medico specialistica attestante la patologia per la quale è necessario il ricovero e preventivo analitico di spesa sottoscritto dalla struttura sanitaria interessata. La percentuale dell'anticipazione è direttamente proporzionale alla progressività della spesa.

5.5) Diarie – Prestazioni sostitutive

Qualora, in caso di ricovero del beneficiario, anche per le prestazioni esplicitamente escluse dal rimborso di cui all'art. 8, tutte le spese di cui ai paragrafi 5.1), 5.2), 5.3) siano a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale (quindi non del beneficiario), la Cassa corrisponderà, esclusivamente dietro presentazione della cartella clinica, un'indennità forfetaria alle condizioni appresso indicate:

5.5.1) Ricovero con intervento chirurgico o parto spontaneo

In caso di ricovero con intervento o parto spontaneo, per ogni giorno di ricovero con pernottamento, compete un'indennità forfetaria di € 100,00=, per un periodo massimo di n. 200 giorni per anno sanitario per nucleo familiare.

5.5.2) Ricovero senza intervento chirurgico

In caso di ricovero senza intervento chirurgico, per ogni giorno di ricovero con pernottamento, compete un'indennità forfetaria di € 100,00=, per un periodo massimo di 100 giorni per anno sanitario per nucleo familiare.

5.5.3) Neonati sottoposti a trattamento terapeutico

Ai neonati che subito dopo l'evento del parto vengono sottoposti a trattamento terapeutico, da qualsiasi causa determinato, compete un'indennità forfetaria di € 100,00= per ogni giorno di ricovero con pernottamento, a partire dal sesto e con un massimo di 25 gg per neonato.

5.5.4) In caso di Day Hospital / Day Surgery

Per “Day Hospital” e “Day Surgery” sono definiti i ricoveri documentati da apposita cartella clinica in cui viene esplicitato il regime di ricovero in Day Hospital o Day Surgery.

La cartella clinica del ricovero in regime di Day Hospital o Day Surgery deve essere rilasciata dall’amministrazione della struttura sanitaria.

Qualora la cartella clinica venga rilasciata al termine di un periodo prolungato di ricoveri in day-hospital, l’indennità forfetaria indicata in appresso verrà corrisposta alla fine del ciclo dietro presentazione della relativa cartella clinica.

In tal caso, compete un’indennità forfetaria di € 100,00= al giorno, per un massimo di 30 giorni nell’anno sanitario e per nucleo famigliare.

Per quanto riguarda tutte le prestazioni sostitutive (articolo 5.5), qualora venga corrisposta un’indennità forfetaria, tutte le spese sanitarie sostenute nei 120 giorni precedenti e successivi al ricovero, vengono rimborsate con le modalità e le condizioni di cui al successivo Capitolo 3.

CAPITOLO 3 **Prestazioni Extraospedaliere ed Aggiuntive**

Indicazioni sulla Documentazione

1. Dal nuovo Codice di Deontologia Medica, si riporta il testo dell’art. 24: *Certificazione – Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati. Egli è tenuto alla massima diligenza, alla più attenta e corretta registrazione dei dati e alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti.*
2. Le richieste di rimborso devono pervenire alla Cassa nel termine di 60 giorni dalla data di emissione delle fatture, pena il mancato rimborso della prestazione.
3. La Cassa non rimborsa, allo stato, spese sanitarie per prestazioni, ovunque effettuate, a titolo di controllo e prevenzione, fatti salvi gli articoli 6.2.b), 6.3), 6.5), 6.13), .
4. Vengono considerate prestazioni di controllo e prevenzione quelle effettuate in assenza di patologia.
5. Le richieste di rimborso di prestazioni sanitarie devono essere documentate, come previsto dal presente Regolamento Annuale delle prestazioni.
6. Sono escluse dal rimborso le spese inerenti CURE/TERAPIE, ad eccezione di quelle previste dal presente Regolamento Annuale delle prestazioni, comprese le cure omeopatiche e i medicinali.
7. La documentazione, da allegare al modello di richiesta di rimborso, deve essere prodotta a cura del Destinatario e sempre in originale.
8. La non conformità della documentazione a quella prevista dal presente Regolamento Annuale delle prestazioni non dà luogo ad alcun rimborso.
9. Non sono ammesse a rimborso le prestazioni sanitarie sulle cui fatture sia stata applicata l’IVA in quanto, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. 26/10/72 n. 633 e successive modificazioni, ne sono esenti.
10. Sono esclusi dal rimborso i costi previdenziali eventualmente applicati sulle fatture/ricevute fiscali.

11. La Cassa, in relazione alle prestazioni per le quali viene presentata domanda di rimborso, può richiedere ulteriore documentazione riguardante patologie, esami, analisi, spese e quant'altro ritenga necessario per l'evasione della pratica, nonché sottoporre il beneficiario a visita medica di controllo a carico della Cassa.
12. L'indicazione del titolo accademico di specializzazione del medico che ha effettuato la visita deve risultare chiaramente dalla documentazione allegata alla richiesta di rimborso. La specializzazione del medico deve comunque essere attinente al tipo di patologia che ha reso necessaria la visita.
13. Non sono utili ai fini del rimborso le certificazioni mediche rilasciate da medico chirurgo o da medico specialista per prestazioni rese da altri medici specialisti.
14. Non sono utili ai fini del rimborso le certificazioni mediche rilasciate da medici specialisti per patologie non inerenti la loro specializzazione. Parcelle e spese giustificate da tali certificazioni saranno rimborsate nella misura prevista al paragrafo 6.2.1,b).
15. Intramoenia : le prestazioni effettuate da medici specialisti che hanno liberamente optato di svolgere la propria attività libero professionale nella forma così definita "intramoenia", anche se effettuate in luoghi ed ambienti diversi dalla struttura sanitaria pubblica da cui dipendono, verranno rimborsate esclusivamente se documentate con ricevuta fiscale/fattura emessa dal medico specialista, su carta intestata della struttura sanitaria pubblica da cui lo stesso dipende.
15. Qualora la documentazione medica e/o di spesa, inviata alla Cassa con richiesta di rimborso, presentasse manomissioni, oltre a non sortire alcun rimborso, verrà sottoposta all'attenzione del Comitato Amministratore per l'applicazione di eventuali sanzioni.

Termini per l'invio della documentazione:

1. La richiesta di rimborso, corredata dalla documentazione di spesa, va inviata alla Cassa al più presto. Qualora la documentazione non dovesse pervenire alla Cassa entro il termine di 60 giorni dall'emissione della ricevuta fiscale per cui si richiede il rimborso, è necessario, entro lo stesso termine di 60 giorni, rivolgere alla Cassa istanza scritta di proroga dei termini indicando i motivi del ritardo. La Cassa si riserva di esaminare tale istanza comunicando l'eventuale accoglimento.
2. In corrispondenza del termine dell'anno sanitario (31 dicembre di ogni anno), la documentazione deve pervenire al più tardi entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Articolo 6

Prestazioni extra-ospedaliere

Le prestazioni extra-ospedaliere vanno effettuate, di norma, nelle strutture sanitarie situate nell'ambito del territorio regionale di residenza del beneficiario. La Cassa, comunque, non rimborsa spese di viaggio o trasferimento, comprese quelle di un eventuale accompagnatore, salvo quanto previsto all'art.7.3,d).

Con l'attribuzione delle competenze in materia sanitaria alle Regioni, il beneficiario che voglia eseguire prestazioni sanitarie presso strutture del S.S.N. in regioni diverse da quella di residenza, paga, se non esistono appositi accordi fra regioni, le prestazioni per intero e non con ticket.

La Cassa rimborsa le spese extra-ospedaliere per le seguenti prestazioni sanitarie:

6.1) Alta diagnostica

- angiografia
- angiografia digitale
- elettroencefalografia
- fluorangiografia

- arteriografia digitale
- cistografia
- coronarografia
- diagnostica radiologica
- dialisi
- doppler
- ecocardiogramma
- ecografia
- elettrocardiografia
- isterosalpingografia
- radionefrogramma
- risonanza magnetica nucleare
- scintigrafia
- tac
- telecuore
- topografia
- urografia
- pet

La garanzia di cui al presente punto 6.1) viene prestata con l'applicazione della franchigia del 20% fino a concorrenza del massimale di €. 7.750,00= per anno sanitario e per nucleo familiare.

- Documentazione : richiesta di rimborso, prescrizione del medico specialista con indicazione, accertata o presunta, della patologia in atto, ricevuta fiscale/fattura del medico specialista o della struttura sanitaria ove la prestazione è stata eseguita.

6.2) Visite specialistiche

La Cassa rimborsa le spese riguardanti gli onorari medici per visite specialistiche, escluse comunque le visite odontoiatriche ed ortodontiche (salvo quanto indicato nei successivi articoli), secondo le seguenti due modalità:

- a. Visite mediche specialistiche effettuate per patologie attinenti il titolo accademico di specializzazione del medico che le esegue.
Il rimborso per tale prestazione viene erogato nella misura massima di € 200,00= a visita, compresi gli accertamenti effettuati ed indicati nella ricevuta fiscale, con una franchigia del 20% a carico del beneficiario.
- Documentazione: richiesta di rimborso, ricevuta fiscale del medico specialista che ha effettuato la visita, certificazione attestante la patologia rilasciata dal medico specialista che ha effettuato la visita.
- b. Visite mediche specialistiche effettuate non a causa di patologia o per patologie non attinenti il titolo accademico di specializzazione del medico che le esegue.
Il rimborso per tale prestazione viene erogato nella misura massima di €100,00= a visita, compresi gli accertamenti effettuati ed indicati nella ricevuta fiscale, con una franchigia del 50% a carico del beneficiario.
- Documentazione: richiesta di rimborso, ricevuta fiscale del medico specialista che ha effettuato la visita.

Le prestazioni al punto 6.2) vengono erogate fino alla concorrenza del massimale annuo per nucleo familiare di € 2.000,00=.

6.3) Analisi ed esami diagnostici e di laboratorio effettuati in regime privato:

La Cassa rimborsa le prestazioni di cui al presente paragrafo effettuate in regime privato nella misura del 75% della spesa sostenuta, fino alla concorrenza del massimale annuo per nucleo familiare di € 1.000,00=.

- Documentazione : richiesta di rimborso, ricevuta fiscale della struttura sanitaria.

Se le analisi e gli esami diagnostici vengono effettuati in regime di convenzione S.s.n.: vedi tickets art.6.5).

6.4) Prestazioni di chemioterapia, radioterapia, cobaltoterapia e ipertermia oncologica:

La Cassa rimborsa le prestazioni di cui al presente paragrafo fino a concorrenza del massimale di €. 7.750,00= per anno sanitario e per nucleo familiare, senza l'applicazione di alcuna franchigia.

- Documentazione : richiesta di rimborso, prescrizione del medico specialista con indicazione della patologia, ricevuta fiscale/fattura del medico specialista o della struttura sanitaria ove la prestazione è stata eseguita.

6.5) Tickets

Le spese sostenute per prestazioni sanitarie, anche a titolo di esami di controllo e di prevenzione, sia mediche che di diagnostica, effettuate in regime di convenzione S.s.n., saranno rimborsate, senza applicazione di alcuna franchigia, dietro presentazione delle apposite notule (tickets) rilasciate dalle strutture sanitarie. Sono compresi i tickets relativi alle Cure Termali ed alle prestazioni esplicitamente escluse dal rimborso di cui all'art. 8.

Le fatture emesse dalle strutture private accreditate/convenzionate, devono indicare analiticamente gli esami effettuati e le corrispondenti tariffe applicate, distinguendo quelle riferite a tickets, secondo le tariffe stabilite con decreto dell'Organismo pubblico competente, Ministero della Sanità o Regione, da quelle applicate per prestazioni di carattere privato fornite dalla struttura sanitaria.

Le fatture delle strutture private che riportano un unico importo per più di una prestazione senza fornire il dettaglio saranno ritenute non ticket e rimborsate secondo quanto previsto all'art. 6.3) del presente Regolamento Annuale delle prestazioni.

- Documentazione : richiesta di rimborso, ricevuta fiscale/fattura della struttura sanitaria pubblica od accreditata/convenzionata ove viene effettuata la prestazione.

6.6) Trattamenti fisioterapici e rieducativi. Laserterapia ed Infiltrazioni articolari

Premesso che sono escluse dal rimborso le spese inerenti CURE/TERAPIE in generale, il presente Regolamento Annuale delle prestazioni prevede la copertura delle spese per le terapie appresso elencate, in caso di patologie OSTEOARTICOLARI e MUSCOLOSCELETRICHE, diagnosticate da medico specialista in ortopedia, fisioterapia, reumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport e da questi prescritte:

Decompressione discale	Laserterapia
Diadinamica	Magnetoterapia
Diatermia	Massoterapia
Elettroterapia	Mobilizzazioni articolari e vertebrali
Ginnastica posturale	Rieducazione motoria
Idrokinesiterapia	Tecarterapia
Infiltrazioni articolari	Tens
Ionoforesi	Terapia ad onde d'urto
Ipertermia	Trazione scheletrica
Irradiazione Infrarossa	Ultrasuonoterapia
Kinesiterapia	

Tali trattamenti fisioterapici e rieducativi devono essere effettuati da fisioterapisti diplomati ed abilitati che svolgono attività professionale autonoma, ovvero nell'ambito di un Centro medico/sanitario o di uno studio fisioterapico ed anche in collaborazione con piscine comunali, e sono rimborsati con l'applicazione della franchigia del 30% fino a concorrenza del massimale annuo per nucleo familiare di € 1.000,00=.

I trattamenti fisioterapici effettuati al di fuori della competenza territoriale sanitaria di residenza del beneficiario devono essere opportunamente motivati.

Non verranno prese in considerazione fatture/ricevute fiscali emesse da centri sportivi, piscine, palestre e luoghi simili anche se di questi è responsabile/titolare un medico o un fisioterapista.

Le infiltrazioni articolari, cioè la procedura medica che consiste nell'iniettare un farmaco direttamente all'interno delle articolazioni, vengono rimborsate se eseguite da medico specialista ortopedico o fisiatra e seguono le condizioni del presente paragrafo. Il rimborso delle infiltrazioni articolari è previsto per l'onorario del medico specialista ortopedico o fisiatra che le effettua e non per l'eventuale costo aggiuntivo del medicinale o delle sostanze infiltrate.

La Cassa si riserva di chiedere il referto dell'accertamento strumentale attraverso il quale è stata diagnosticata la patologia (osteoarticolare o muscoloscheletrica) per la quale viene effettuata l'infiltrazione articolare.

- Documentazione : richiesta di rimborso, prescrizione del medico specialista in ortopedia o fisioterapia con indicazione della patologia, ricevuta fiscale/fattura del centro medico presso il quale viene effettuata la prestazione, del fisioterapista abilitato che l'ha effettuata, dallo studio fisioterapico o dalla piscina comunale presso la quale il fisioterapista collabora.

6.7) Trattamenti logopedici e riabilitazione psicomotoria fino a 16 anni

Limitatamente ai beneficiari che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, la Cassa rimborsa le spese relative ai trattamenti logopedici e alla riabilitazione psicomotoria, compresa la prima visita logopedica o psicomotoria, nella misura massima di € 1.500,00= annui per beneficiario, con l'applicazione di una franchigia del 30%.

- Documentazione: richiesta di rimborso, prescrizione del medico specialista in pediatria, ricevuta fiscale emessa dal logopedista o del terapeuta della psicomotricità.

6.8) Prestazioni omeopatiche, agopuntura

Le visite mediche omeopatiche, i relativi accertamenti (vega test, biorisonanza, EAV, etc.) e le prestazioni di agopuntura, effettuate esclusivamente da medico chirurgo, vengono rimborsate con la franchigia del 50% fino alla concorrenza del massimale annuo per nucleo familiare di € 500,00=.

- Documentazione: richiesta di rimborso, certificazione del medico chirurgo che effettua la prestazione, con indicazione della patologia, ricevuta fiscale della struttura sanitaria o del medico.

6.9) Trattamenti chiropratici ed osteopatici

I trattamenti chiropratici ed osteopatici effettuati esclusivamente da medico chirurgo, vengono rimborsati con la franchigia del 50% fino alla concorrenza del massimale annuo per nucleo familiare di € 500,00=.

- Documentazione: richiesta di rimborso, prescrizione di medico specialista in ortopedia o fisioterapia con indicazione della patologia, ricevuta fiscale della struttura sanitaria o del medico.

6.10) Sostituzione e riparazione di protesi di parti anatomiche.

La Cassa provvede al rimborso delle spese per l'acquisto di protesi di parti anatomiche, con la franchigia del 20%, fino alla concorrenza massima di € 3.000,00= all'anno per persona, e per la manutenzione e riparazione, con la franchigia del 20%, fino alla concorrenza massima di € 1.000,00= all'anno per persona.

- Documentazione: certificazione medica attestante la patologia, fattura del fornitore.

6.11) Inseminazione assistita/Fecondazione assistita

La Cassa, per i casi di accertata infertilità, rimborsa le spese sostenute per le procedure d'inseminazione e/o fecondazione assistita (anche se effettuate in regime di ricovero), visite mediche, analisi, accertamenti diagnostici, controlli ed esami clinici, propedeutici o inerenti la prestazione di inseminazione/fecondazione assistita, ad esclusione di qualsiasi medicinale, nella misura di € 1.500,00= per anno e per nucleo familiare.

In caso di prestazioni di inseminazione/fecondazione non effettuate in Italia, la richiesta di rimborso deve essere obbligatoriamente accompagnata da relazione medica che attesti la conformità della pratica alle disposizioni di tempo in tempo vigenti nello Stato italiano.

- Documentazione: richiesta di rimborso, certificazione del medico specialista, documentazione di spesa.

6.12) Odontoiatria da infortunio

In caso di infortunio, la Cassa rimborsa le spese odontoiatriche limitatamente al danno diretto subito e non a quello eventualmente indotto o causato da infortuni verificatisi precedentemente, né le conseguenze future che da tale infortunio possano derivare.

Le spese rimborsabili riguardano la riparazione del solo elemento dentario eventualmente danneggiato, fino alla concorrenza di € 1.500,00=, per anno/nucleo, con la franchigia del 30%.

- Documentazione: richiesta di rimborso, certificato del pronto soccorso che ha riscontrato l'infortunio, ricevuta fiscale del medico specialista in odontoiatria.
Dal referto del pronto soccorso dovrà essere evidente il collegamento tra l'infortunio e gli interventi odontoiatrici necessari.

6.13) Gravidanza

In caso di gravidanza accertata, la Cassa rimborsa le visite medico-specialistiche ginecologiche e gli esami diagnostici anche se di controllo (comprese ecografie) fino a concorrenza del massimale annuo per nucleo familiare di € 2.500,00=.

In particolare, le prestazioni di Amniocentesi e Villocentesi sono soggette alla franchigia del 50% se eseguite in soggetti di età inferiore ai 35 anni compiuti.

Le visite cardiologia ed anestesiologicala propedeutiche al parto vengono rimborsate con le modalità e le condizioni previste all'art. 6.2.b).

- Documentazione: richiesta di rimborso, certificazione del medico specialista in ginecologia attestante lo stato di gravidanza, ricevuta fiscale del medico specialista o della struttura sanitaria.

Articolo 7 *Prestazioni aggiuntive*

7.1) Trasporto del beneficiario in Italia

La Cassa, in casi di comprovata necessità, rimborsa le spese per il trasporto in Italia del beneficiario in ospedale o in istituto di cura, effettuato con ambulanza o eli-ambulanza, fino ad un importo massimo di € 1.500,00= per anno di copertura e per nucleo familiare.

- Documentazione: Richiesta di rimborso, certificazione medica dello stato del paziente che necessita del particolare tipo di trasporto, fattura della ditta che effettua la prestazione.

7.2) Prestazioni infermieristiche, accompagnatore, trasporto all'Estero, forniture ortopediche

La Cassa rimborsa le seguenti particolari spese pertinenti stati patologici:

- a. assistenza infermieristica a domicilio da parte di infermiere diplomato con il limite di € 40,00= al giorno, per un massimo di 30 giorni;
 - b. in caso di ricovero con pernottamento del beneficiario, per un accompagnatore: vitto e pernottamento in Istituto di cura o in struttura alberghiera, qualora non sussistesse la disponibilità ospedaliera, con il limite giornaliero di € 80,00= fino a concorrenza del massimale annuo per nucleo familiare di € 2.500,00=;
 - c. forniture ortopediche, apparecchiature fisioterapiche o di telemedicina, anche in noleggio, purché prescritte in cartella clinica a seguito di ricovero o a seguito di infortunio documentato dal referto del pronto soccorso, fino a concorrenza del massimale annuo per nucleo familiare di € 500,00=.
 - d. servizi effettuati con vettore per il trasporto del beneficiario e di un eventuale accompagnatore all'estero e viceversa, col massimo di € 1.500,00= per evento e per nucleo familiare. La prestazione è soggetta a preventiva autorizzazione da parte della Cassa.
- Documentazione: richiesta di rimborso, certificazione medica giustificativa, ricevuta fiscale/fattura riguardante la prestazione.

7.3) Trasporto della salma

In caso di morte del beneficiario all'estero la Cassa rimborsa le spese per il trasporto della salma al luogo di sepoltura in Italia, fino ad un importo massimo di € 1.500,00=.

Il massimale è da intendersi per anno sanitario e per nucleo familiare.

Sono escluse dal rimborso le spese relative a cerimonie funebri, l'inumazione ed a quant'altro.

- Documentazione: richiesta di rimborso, certificato di morte, fattura della ditta che ha eseguito il trasporto o documentazione equipollente.

7.4) Acquisto lenti

La Cassa rimborsa le spese sostenute per l'acquisto delle sole lenti, giustificato da prescrizione del medico oculista che certifichi la necessità di nuove lenti rispetto a quelle in uso dal paziente perché non più efficaci a seguito di avvenuta modificazione della capacità visiva dell'occhio (modifica del visus). S'intendono comprese anche lenti a contatto a lunga durata, con esclusione di quelle di tipo usa e getta. La presente copertura sanitaria viene prestata per persona fino alla concorrenza del massimale di € 200,00= nell'arco di un biennio con l'applicazione di una franchigia del 30%.

Per prescrizione lenti con correzione superiore alle 4,5 diottrie ad almeno un occhio, il massimale previsto è elevato ad € 300,00= nell'arco di un biennio.

La prestazione, qualora la vista si modifichi ulteriormente, potrà essere ripetuta non prima della scadenza del biennio.

Per gli assistiti fino al compimento del 12° anno d'età la prestazione si intende annuale e viene erogata anche se non resa necessaria da modifica del visus.

- Documentazione: richiesta di rimborso, certificazione dell'oculista in originale che attesti la modifica del visus indicando la differenza di diottrie rispetto ai valori precedenti, fattura dell'ottico con specifica indicazione del tipo di lenti e marca, prezzo delle sole lenti distinto dalla montatura. La prescrizione dell'oculista deve essere di data non anteriore 90 giorni dall'acquisto.

7.5) Ortodonzia

Per i beneficiari che non abbiano compiuto il 18° anno di età, la Cassa rimborsa le spese per cure ortodontiche comprensive di visite, prestazioni e apparecchiature, effettuate da medico dentista e gli accertamenti radiologici necessari allo studio del caso (ortopantomica, telecranio, dentascan).

La prestazione si interrompe al compimento del 18° anno di età del beneficiario interessato.

La garanzia si intende prestata entro il massimale annuo per nucleo familiare di € 2.000,00= con l'applicazione di una franchigia del 30% per ogni visita e/o prestazione e/o apparecchiatura.

La prestazione ortodontica viene fornita alla condizione che venga effettuata sulla dentizione definitiva e non sui denti decidui.

- Documentazione: richiesta di rimborso, programma ortodontico del medico dentista con indicazione della durata e del costo complessivi e del costo ripartito per gli anni di trattamento, ricevuta fiscale del dentista o ricevuta fiscale della struttura sanitaria pubblica con indicazione della prestazione ortodontica effettuata.

7.6) Recupero da tossicodipendenza ed etilismo

In caso di ricovero continuativo del beneficiario presso comunità terapeutiche per il recupero della tossicodipendenza e dell'etilismo riconosciute dallo Stato, Regioni e Comuni, la Cassa riconosce un'indennità per evento per nucleo familiare di € 2.000,00 su presentazione di opportuna dichiarazione della comunità terapeutica che comprovi il compimento del programma terapeutico predisposto la cui durata non deve essere inferiore a 24 mesi.

- Documentazione: richiesta di rimborso, dichiarazione della comunità terapeutica che comprovi il compimento del programma terapeutico predisposto la cui durata non deve essere inferiore a 24 mesi.

7.7) Apparecchi acustici

La Cassa interviene per l'acquisto e l'eventuale riparazione di apparecchi acustici in caso di ipoacusia, dietro prescrizione del medico specialista. La garanzia si intende prestata fino a concorrenza del massimale di € 2.000,00= per nucleo familiare, nell'arco temporale di un biennio.

- Documentazione: richiesta di rimborso, prescrizione del medico otorino, esame audiometrico effettuato presso la struttura sanitaria pubblica, fattura del fornitore che fornisce o ripara l'apparecchiatura.

7.8) Prestazioni all'estero

Le prestazioni sanitarie previste dal presente Regolamento Annuale per le quali il beneficiario intende rivolgersi a strutture estere devono essere preventivamente autorizzate dalla Cassa che si riserva di richiedere all'interessato tutta la documentazione che dovesse ritenere necessaria.

Tutta la documentazione in lingua straniera dovrà essere accompagnata dalla traduzione integrale in italiano.

7.9) Estrazione di Ottavi (denti del giudizio)

La Cassa rimborsa le spese di estrazione degli ottavi (denti del giudizio) con la franchigia del 30% fino alla concorrenza del massimale annuo per nucleo familiare di € 750,00=.

Il rimborso della prestazione sarà effettuato dopo che la Commissione medica della Cassa avrà esaminato l'ortopantomica (il cui costo verrà interamente rimborsato) effettuata prima dell'intervento dalla quale dovrà risultare l'ottavo elemento dentario oggetto dell'estrazione.

- Documentazione: richiesta di rimborso, ortopantomica (sulla quale deve essere riportato cognome e nome del beneficiario e data dell'esecuzione, mediate fototimbro o pennarello indelebile), ricevuta fiscale del medico dentista che ha effettuato la prestazione.

7.10) Asportazione di nei/nevi

La Cassa rimborsa le spese per asportazione di nei/nevi, comunque effettuate da medico specialista in dermatologia, con la franchigia del 30%, nella misura massima di € 250,00 per anno e componente del nucleo familiare.

La prestazione è soggetta alla valutazione della Commissione medica della Cassa in relazione all'esito dell'esame istologico (che viene interamente rimborsato dalla Cassa) il quale deve dimostrare l'esistenza di una patologia evolutiva.

Non vengono rimborsate le asportazioni di nei/nevi aventi carattere di prevenzione, effettuate in regime di pagamento privato.

Le asportazioni effettuate presso le strutture del S.S.N., in regime di ticket, vengono rimborsate anche se effettuate a titolo di prevenzione.

- Documentazione: richiesta di rimborso, referto dell'esame istologico, ricevuta fiscale, relazione del medico specialista in dermatologia che ha effettuato la prestazione.

7.11) Radiologia odontoiatrica

La Cassa rimborsa le spese per i seguenti accertamenti radiologici effettuati per patologie odontoiatriche e/o paradontali: ortopantomica, telecranio, tac dentascan, stratigrafia ATM, radiografie endorali periapicali.

La prestazione viene erogata con applicazione della franchigia del 30% fino a concorrenza del massimale annuo per nucleo familiare di € 250,00=.

- Documentazione: richiesta di rimborso, ricevuta fiscale della struttura sanitaria di radiologia presso il quale è stato effettuato l'accertamento.

7.12) Gnatologia

La Cassa rimborsa le spese per le visite gnatologiche e l'acquisto del dispositivo bite notturno con la franchigia del 30% fino a concorrenza del massimale annuo per nucleo familiare di € 250,00=.

- Documentazione: richiesta di rimborso, ricevuta fiscale emessa dal medico specialista in gnatologia che ha effettuato la visita e ricevuta fiscale del dispositivo bite.

7.13) Vaccino contro il Papillomavirus (prevenzione del tumore al collo dell'utero)

La Cassa rimborsa le spese per l'acquisto del vaccino contro il Papillomavirus per le ragazze di età compresa tra i 13 ed i 14 anni. La presente copertura sanitaria viene prestata con l'applicazione di una franchigia del 50%, fino a concorrenza del massimale una tantum a persona di € 280,00=.

- Documentazione: richiesta di rimborso, prescrizione medica, scontrino della farmacia descrittivo del prodotto acquistato o allegato alla confezione del prodotto.

CAPITOLO 4 Altre disposizioni

Articolo 8

Limiti delle prestazioni

Sono escluse dal rimborso tutte le prestazioni non specificatamente previste negli articoli che precedono. In particolare non sono ammesse a rimborso le prestazioni relative a:

- a. CURE/TERAPIE, comprese le cure omeopatiche e i medicinali;
- b. intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici o ad uso di allucinogeni nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti;
- c. prestazioni mediche riguardanti trattamenti sclerosanti, ozonoterapia, ossigenoterapia, mesoterapia e simili;
- d. eliminazione di nei o nevi mediante laser se non documentati da preventivo esame istologico dal quale risulti patologia evolutiva;
- e. chirurgia plastica a scopo estetico, salvo per i neonati che non abbiano compiuto il 3° anno di età e quella a scopo ricostruttivo da infortunio, sia in ricovero che ambulatoriale;
- f. infortuni sofferti sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o simili (non assunte a scopo terapeutico);
- g. conseguenze dirette ed indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- h. cure, di qualsiasi genere, anche chirurgiche, di qualsiasi patologia odontoiatrica o paradontale o di altre patologie ad esse correlate o da esse causate, quando non siano rese necessarie da infortunio accertato da referto del pronto soccorso ove il beneficiario è stato esaminato dopo l'incidente;
- i. ricoveri e prestazioni avvenuti in "Beauty Farm", alberghi, case o centri della salute o del benessere, centri estetici o istituti assimilabili, palestre, piscine, centri sportivi, anche se gestiti da personale medico o di proprietà di medici, anche se specialisti, o annessi a centri medici;
- j. interventi laser e terapie mediche/chirurgiche riconducibili a prestazioni di carattere estetico;
- k. malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi comprese le malattie nevrotiche, le sindromi ansiose e/o depressive, nonché quelle riferibili ad esaurimento nervoso;
- l. aborto volontario non terapeutico;
- m. ricoveri per malattie croniche in strutture sanitarie di lunga permanenza (cronicari, case di riposo e simili) ancorché qualificate come cliniche o case di cura;
- n. spese relative a prestazioni di routine e/o controllo, comunque eseguite, se non previste specificatamente nei capitoli del presente Regolamento Annuale delle prestazioni;
- o. prestazioni di ogni genere, mediche o chirurgiche a carattere di prevenzione.

- p. i ricoveri, sia in regime ordinario che in day hospital, effettuati privatamente ed aventi esclusivo fine di eseguire visite/accertamenti/terapie che possano essere effettuati ambulatorialmente, senza recare pregiudizio alla salute del paziente.

Articolo 9

Copertura vita intera

I Destinatari che compiono 75 anni, ed i relativi nuclei famigliari, beneficiano delle prestazioni sanitarie previste dal presente Regolamento Annuale, nei termini di seguito elencati:

a. Prestazione ospedaliera

Il massimale annuo complessivo delle prestazioni ospedaliere per ricoveri con o senza intervento chirurgico di cui al punto 5.1 è ridotto del 50%.

Le condizioni di cui ai punti 5.3 – 5.4 - 5.5 rimangono invariate (salvo gli articoli 5.5.1 - 5.5.2 e 5.5.3) .

Le prestazioni del paragrafo 5.2 – 5.5.3 restano escluse.

Le prestazioni del paragrafo 5.5.1 - 5.5.2 sono limitate fino ad un massimo di 100 giorni all'anno.

b. Prestazioni extraospedaliere

Le prestazioni e le condizioni di cui ai paragrafi 6.1 – 6.2 – 6.3 – 6.4 – 6.5 – 6.6 – 6.8 – 6.9 – 6.10 – 6.12 restano immutate.

Le prestazioni di cui al paragrafo 6.7 - 6.11 – 6.13 sono escluse.

c. Prestazioni aggiuntive

Le prestazioni e le condizioni di cui ai paragrafi 7.1 – 7.2 – 7.3 – 7.4 – 7.7 – 7.8 – 7.10 – 7.11 – 7.12 – 7.13 restano immutate.

Le prestazioni di cui al paragrafo 7.5 – 7.6 - 7.9 sono escluse.

Articolo 10

Termini di aspettativa

L'anno sanitario inizia dalle ore 00.00 dell'1 gennaio e termina alle ore 24.00 del 31 di dicembre di ciascun anno.

Per i Destinatari di nuova assunzione l'anno sanitario decorrerà dalla data di assunzione e terminerà il 31 dicembre dello stesso anno. Per questi le spese riferite ad eventi in corso alla data di assunzione non sono rimborsabili.

Articolo 11

Estensione territoriale e modifiche al Regolamento Annuale delle prestazioni

La copertura sanitaria vale per il mondo intero (per le prestazioni all'estero vedere art. 7.9 del presente Regolamento Annuale delle prestazioni).

Qualora il Comitato Amministratore dovesse apportare modifiche al presente Regolamento Annuale delle prestazioni, le documentazioni di spesa pervenute successivamente alle modifiche

saranno rimborsate con applicazione delle norme vigenti al momento della spesa o della dimissione ospedaliera.

Articolo 12

Denuncia dell'infortunio o della malattia - Obblighi del beneficiario

Il beneficiario deve presentare la richiesta di rimborso con allegata la documentazione di spesa, come previsto dalle modalità del presente Regolamento Annuale delle prestazioni, al momento che ne abbia avuto la possibilità e comunque non oltre il 60° giorno dalla data di emissione della ricevuta fiscale/fattura, qualunque sia l'importo, o dalla data di dimissione. Alla scadenza dell'anno sanitario (31 dicembre dell'anno di riferimento), pena decadenza del rimborso, il termine per la presentazione delle richieste di rimborso, corredate dalla documentazione di spesa in originale, scade improrogabilmente al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, salvo diversa disposizione del Comitato Amministratore. Il termine sopra indicato, per coloro che fossero interessati da eventi per i quali si è reso necessario il ricovero in struttura sanitaria e non siano venuti ancora in possesso della documentazione sanitaria (cartella clinica o altra documentazione) è fissato al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il Destinatario o il beneficiario deve consentire la visita di medici indicati dalla Cassa e qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno eseguito la visita, non opponendo alcun divieto, salvo rinunciare alle prestazioni della Cassa.

In caso di decesso del Destinatario la richiesta di rimborso di spese sanitarie previste in applicazione del presente Regolamento Annuale delle prestazioni deve essere inoltrata da un erede entro 60 giorni dal decesso.

Nel caso del decesso la liquidazione del sinistro avverrà in favore degli eredi aventi titolo a norma delle vigenti leggi e dietro presentazione di idonea documentazione. Eventuali casi diversi, opportunamente documentati, verranno esaminati da parte del Comitato Amministratore.

Articolo 13

Criteri di rimborsabilità

La Cassa effettua il rimborso al Destinatario. Non si darà luogo a rimborsi qualora le fatture abbiano data antecedente a quella della prestazione medica.

Per le spese sostenute all'estero i rimborsi verranno eseguiti in Italia, in valuta italiana, al cambio del giorno di emissione della fattura, ricavato dalle quotazioni dell'ufficio italiano dei Cambi o, in mancanza, della Banca d'Italia.

Il Destinatario è tenuto a restituire alla Cassa quanto percepito indebitamente per errori, per posizioni anagrafiche non corrette, per comunicazioni di cambiamenti o modifiche del proprio nucleo familiare non inviate alla Cassa e per qualsiasi altro motivo rilevato irregolare dalla Cassa

La documentazione deve essere intestata a colui che ha ricevuto la prestazione; il rimborso avviene in ogni caso a favore del Destinatario con accredito sul c/c bancario indicato dallo stesso ed a lui intestato.

Cassa Mutua Nazionale
Comitato Amministratore

ELENCO INTERVENTI CHIRURGICI

Ai fini del raddoppio del massimale di cui all'art. 5) del Regolamento Annuale delle prestazioni si considerano gli interventi appresso indicati:

Cardiochirurgia

- Valvuloplastica a cuore aperto senza sostituzione.
- Sostituzione valvolare singola o multipla.
- Interventi per malformazioni del cuore o dei grossi vasi
- Resezione cardiaca (per aneurisma, infarto, tumore).
- Bypass aorto-coronarico singolo o multiplo con prelievo di vasi.
- Asportazione corpi estranei o tumori del cuore.
- Reinterventi in CEC per protesi valvolari o settali, bypass Ao-Co.

Chirurgia Vascolare

- Interventi sull'aorta toracica e addominale compreso bypass aorto-bisiliaco o bifemorale.
- Interventi per stenosi o aneurismi sui seguenti vasi arteriosi : carotidi, vertebrali, succlavie, renali, iliache.
- Tromboendoarteriectomia aorto-iliaca.

Neurochirurgia

- Anastomosi dei vasi intra-extra cranici.
- Asportazione di tumori o aneurismi endocranici.
- Asportazione di tumori orbitali per via endocranica.
- Interventi endorachidei per asportazione di tumori, cordotomie, rizotomie e affezioni meningomidollari.
- Interventi per tumori della base cranica per via transorale.
- Interventi sulla cerniera atlo-occipitale.
- Interventi sull'ipofisi per via transfenoidale.
- Neurotomia retrogasseriana o sezione intracranica di altri nervi.
- Rizotomia chirurgica intracranica.
- Talamotomia, pallidotomia ed altri interventi similari.

Chirurgia Toracica

- Pneumonectomia, pleuropneumonectomia.
- Lobectomia polmonare o resezione segmentaria.
- Resezione bronchiale con reimpianto.
- Interventi per fistole del moncone bronchiale dopo exeresi lobare o polmonare.
- Interventi sul mediastino per tumori.
- Asportazione totale del timo.

Chirurgia Generale

- Tiroidectomia per tumori maligni con svuotamento funzionale del collo.
- Esofagectomia totale.
- Gastrectomia totale con linfadenectomia.

- Esofago-gastrectomia per via toraco-laparotomica.
- Anastomosi porta-cava o spleno-renale o mesenterica-cava.
- Pancreaticoduodenectomia radicale.
- Interventi per la ricostruzione delle vie biliari.
- Colectomia totale con linfadenectomia.
- Amputazione del retto per via addomino-perineale o addomino-sacrale.

Chirurgia Pediatrica

- Asportazione tumore di Wilms.
- Atresia dell'esofago.
- Atresia dell'ano semplice: abbassamento addomino-perineale.
- Atresia dell'ano con fistola retto-ureterale, retto-vulvare: abbassamento addomino-perineale.
- Fistola congenita dell'esofago.
- Interventi per fistole e cisti del canale onfalomesenterico con resezione intestinale.
- Megacolon: resezione anteriore; operazione addomino-perineale secondo Duhamel o Swenson.
- Interventi per megaretere.
- Polmone cistico o policistico (lobectomia o pneumonectomia).
- Spina bifida: mielomeningocele.

Chirurgia Ginecologica

- Eviscerazione pelvica.
- Vulvectomy allargata con linfadenectomia.
- Isterectomia totale con annessiectomia e linfadenectomia.

Chirurgia Ortopedica

- Artroprotesi totale di spalla.
- Artroprotesi totale di anca.
- Artroprotesi totale di ginocchio
- Artrodesi vertebrali per via anteriore.
- Interventi per rimozione e reimpianto di protesi d'anca o di ginocchio.

Chirurgia Otorinolaringoiatrica e Maxillo-Facciale

- Interventi demolitivi del massiccio facciale.
- Interventi demolitivi del cavo oro-faringeo.
- Laringectomia totale, laringofaringectomia.
- Intervento per neurinoma dell'ottavo paio.

Chirurgia Urologica

- Nefrectomia allargata per tumore.
- Nefro-ureterectomia totale.
- Cistectomia radicale con ureterosigmoidostomia.
- Uretero-ileo anastomosi mono o bilaterale.
- Surrenalectomia.
- Prostatectomia allargata per tumore

Trapianti d'organo

- Tutti.

SCHEDA SINOTTICA DELLE PRESTAZIONI - 2009

PRESTAZIONI OSPEDALIERE

Ricovero con intervento chirurgico (art. 5.1.1)

- ? Franchigia del 30% con il massimo di €4.500,00 solo sugli onorari medici.
- ? Franchigia del 20% sui diritti di sala operatoria, protesi, assistenza nel corso del ric.
- ? Franchigia del 20% sulle prestazioni pre/post ricovero.
- ? Retta di degenza con il limite di €260,00 al giorno.

Ricovero senza intervento chirurgico (art. 5.1.2)

- ? Franchigia del 20% sulle spese inerenti il ricovero.
- ? Retta di degenza con il limite di €260,00 al giorno.
- ? Franchigia del 20% sulle prestazioni post ricovero.

Intervento in regime ambulatoriale o day hospital (art. 5.1.3)

- ? Franchigia del 30% con il massimo di €4.500,00 solo sugli onorari medici.
- ? Franchigia del 20% sui diritti di sala operatoria, medicinali ed esami diagnostici nel corso dell'intervento
- ? Retta di degenza con il limite di €260,00 al giorno

Parto cesareo (art. 5.2.1)

- ? Retta di degenza con il limite di €260,00 al giorno.
- ? Nessuna franchigia - Massimale €6.500,00.

Parto naturale (art. 5.2.2)

- ? Retta di degenza con il limite di €260,00 al giorno.
- ? Nessuna franchigia - Massimale €2.000,00.

Trattamento terapeutico per neonati (art. 5.2.3)

- ? Franchigia 10%. - Massimale €1.000,00

Intervento per correzione difetto refrattivo (art. 5.3)

- ? Massimale per un occhio €1.035,00.
- ? Massimale per entrambi gli occhi €1.550,00

Diaria per ricovero con intervento o parto (art. 5.5.1)

- ? €100,00 al giorno per massimo 200 giorni

Diaria per ricovero senza intervento (art. 5.5.2)

- ? €100,00 al giorno per massimo 100 giorni **per qualsiasi tipo di prestazione**

Diaria per neonati (art. 5.5.3)

- ? €100,00 al giorno per massimo 25 giorni a partire dal 6° giorno **a neonato**

Diaria day hospital (art. 5.5.4)

- ? €100,00 al giorno per massimo 30gg all'anno

PRESTAZIONI EXTRAOSPEDALIERE

F A B I N F O R M A

Alta diagnostica (art. 6.1)
? Franchigia del 20% – Massimale €7.750,00
Visite specialistiche (art. 6.2.a)
? accompagnate dal certificato attestante la patologia rilasciato dal medico specialista che ha effettuato la visita: Franchigia 20% - rimborso massimo €200,00.
? Massimale complessivo A+B= €2.000,00
Visite specialistiche (art. 6.2.b)
? senza certificato attestante la patologia rilasciato dal medico specialista che ha effettuato la visita: Franchigia 50% - rimborso massimo €100,00.
? Massimale complessivo A+B= €2.000,00
Analisi, esami diagnostici e di laboratorio (art. 6.3)
? senza certificato attestante la patologia rilasciato dal medico specialista.
? Franchigia 25% - Massimale €1.000,00
Chemioterapia, radioterapia, cobaltoterapia (art. 6.4)
? Nessuna franchigia – Massimale €7.750,00
Ticket (art. 6.5)
? Nessuna franchigia – Nessun massimale – Qualsiasi tipo di prestazione anche odontoiatriche
Fisioterapia (art. 6.6)
? Franchigia 30% - Massimale €1.000,00
? Con prescrizione anche di reumatologo,neurologo,cardiologo, medico dello sport
? Fatturate da centro medico/sanitario o da studio fisioterapico, anche in collaborazione con piscine comunali.
Logopedia e Riabilitazione psicomotoria fino al compimento del 16° anno (art. 6.7)
? Franchigia 30% - Massimale €1.500,00
Prestazioni omeopatiche ed agopuntura (art. 6.8)
? Franchigia 50% - Massimale €500,00
Trattamenti chiropratici ed osteopatici (art. 6.9)
? Franchigia 50% - Massimale €500,00
Sostituzione riparazione parti anatomiche (art. 6.10)
? Acquisto: franchigia 20% - Massimale €3.000,00
? Riparazione: franchigia 20% - Massimale €1.000,00
Inseminazione/Fecondazione assistita (art. 6.11)
? Nessuna franchigia – Massimale €1.500,00
Odontoiatria da infortunio (art. 6.12)
? Franchigia 30% - Massimale €1.500,00
Gravidanza (art. 6.13)
? Nessuna franchigia – Massimale €2.500,00
? Amniocentesi/Villocentesi rimborsate al 50% fino al compimento del 35° anno di età

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Trasporto in Italia (art. 7.1)	
?	Nessuna franchigia – Massimale €1.500,00
Prestazioni infermieristiche (art. 7.2.a)	
?	Rimborso massimo €40,00 al giorno, massimo 30gg
Accompagnatore (art. 7.2.b)	
?	Rimborso massimo €80,00 al giorno.
?	Massimale €2.500,00
Forniture ortopediche (art. 7.2.c)	
?	Nessuna franchigia – Massimale €500,00
Trasporto all'estero (art. 7.2.d)	
?	Nessuna franchigia – Massimale €1.500,00
Trasporto della salma (art. 7.3)	
?	Nessuna franchigia – Massimale €1.500,00
Acquisto lenti (art. 7.4)	
?	Franchigia 30%
?	Massimale €200,00 a persona ogni 24 mesi
?	Massimale €300,00 a persona ogni 24 mesi per difetti di rifrazione superiori alle 4,5 diottrie ad almeno 1 occhio
?	Massimale ogni 12 mesi per bambini fino al compimento del 12° anno d'età anche senza modifica visus.
Ortodonzia fino al compimento del 18° anno (art. 7.5)	
?	Franchigia 30% - Massimale €2.000,00
Recupero da tossicodipendenza/etilismo (art. 7.6)	
?	Indennità €2.000,00
Apparecchi acustici (art. 7.7)	
?	Nessuna franchigia – Massimale €2.000,00 biennale
Estrazione ottavi (art. 7.9)	
?	Franchigia 30% - Massimale €750,00 per qualsiasi causa , basta sia rilevata da OPT
Asportazione nei (art. 7.10)	
?	Franchigia 30% - Massimale €250,00
Radiologia odontoiatrica (art. 7.11)	
?	Franchigia 30% - Massimale €250,00
Gnatologia (art. 7.12)	
?	Franchigia 30% - Massimale €250,00

N.B. INTRAMOENIA: rimborso spese aggiuntive fatturate dalle strutture private quando richiesto dal medico della struttura pubblica.